

Registro atti privati n.

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

U.O. STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE DI FORNITURA DI XXXXXXXXXXXX

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile dell'U.O. Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

- Sig. _____, CF _____, nato a _____ (BZ) il ____ / ____ / ____
domiciliato per la carica presso la sede della società, _____,
(____), in qualità di _____ della società _____, con sede
legale in _____ --, iscritta al Registro delle Imprese REA n.

_____ della Camera di Commercio di _____ P.IVA _____
, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria
della gara d'appalto: "**Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di
abbonamenti a riviste scientifiche online per il Servizio Infor Biomed Regione
Liguria-A.Li.Sa., per l'anno 2024, per un importo presunto annuale a base d'asta
di € 236.000,00 (Iva esclusa). Lotti n.4"**, giusto il Decreto del Dirigente S.U.A.R. n.
del _____.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito

C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012,

L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva,

per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché

delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “*RAZIONALIZZAZIONE E*

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI

ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI

PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”, ha stabilito che le funzioni di Centrale

Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio

2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale;

c) in esecuzione di quanto precede SUAR ha indetto una **procedura aperta ai sensi**

dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma

telematica Sintel, per la fornitura di abbonamenti a riviste scientifiche online per

il Servizio Infor_Biomed Regione Liguria-A.Li.Sa., per l’anno 2024, per un

importo presunto annuale a base d’asta di € 236.000,00 (Iva esclusa). Lotti n.4.

di gara pubblicato sulla GUUE in data XX/XX/XXXX, successivamente modificato

in data XX/XX/XXXX.

d) il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto

precedente in base al Decreto SUAR n. XXXX-2021 del XX/XX/XXXX

relativamente al lotto n. __ e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di

impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione

ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal

presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;

e) l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione

sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti

nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel

Capitolato Tecnico;

f) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della SUAR, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Capitolato tecnico e dagli altri atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

l) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

n) S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

o) la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

p) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*".

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente Atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione contraente*: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (di seguito solo A.Li.Sa.), utilizzatore della Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Attivazione di fornitura;

c) *Attivazione di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dall'Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Attivazione di fornitura;

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la

presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad

eseguire l'Attivazione di fornitura;

e) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto dell'attivazione di

Fornitura (IVA esclusa);

f) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione

(IVA esclusa);

g) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al

perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente

atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

h) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet istituzionale

i) Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Attivazione

della Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti

gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore conosce e in base ai quali ha sottoscritto l'offerta

in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di A.Li.Sa. a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con l'Attivazione di fornitura.

3. Con l'emissione dell'Attivazione di fornitura. A.Li.Sa. dà origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di 'Riviste scientifiche lotto x' singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dall'Amministrazione contraente, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per A.Li.Sa. n del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione dell'Attivazione di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione è esclusivamente A.Li.Sa.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'Amministrazione contraente si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'attivazione di forniture inviati e/o

trasmessi dall'Amministrazione contraente.

2. L'Attivazione di Fornitura consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente.

I recapiti del Fornitore sono: Via _____, _____ (____), telefono n. _____, casella di posta elettronica _____@_____.

Articolo 7 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base dei offerti ed aggiudicati (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nell'offerta economica di gara. Si elencano di seguito i Lotti aggiudicati, con rispettiva durata ed importo IVA esclusa: Lotto _____, importo _____ mesi IVA esclusa: € _____ ;

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dell'Attivazione di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

5. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Attivazione di fornitura all'Amministrazione Contraente.

6. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

8. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

9. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

10. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente

bancario o postale.

11. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dell'Attivazione di fornitura, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all'Amministrazione Contraente che dispone i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita agli

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione.

13. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati ad A.Li.Sa. dipendenti da tale interruzione.

14. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per la SUAR e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la SUAR individua nel Dott. XXXXX XXXXXXXX il Responsabile Unico del Progetto, quale responsabile dei rapporti della SUAR con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010 548; indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della SUAR, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel. _____, indirizzo e-mail _____@_____, indirizzo di posta elettronica certificata

@_____.

5. Con la stipula del presente atto il Fornitore designa il Sig. _____ quale Componente dei Collegi Consultivi tecnici (art. 215 e allegato V.2 Codice dei Contratti pubblici) che saranno costituiti dai singoli Enti utilizzatori della Convenzione.

6. I dati di contatto del Componente designato di cui al comma precedente sono: tel. _____, indirizzo e-mail _____@_____, indirizzo di posta elettronica certificata _____@_____.

7. L'Amministrazione contraente individua il Responsabile della fase dell'esecuzione del contratto. In mancanza di individuazione, il Responsabile della fase dell'esecuzione del contratto è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

Articolo 11 – Subappalto

Sono assolutamente vietati sia il subappalto del servizio di fornitura in tutto o in parte, sia la cessione ad altre ditte, per ragioni tecniche legate alla peculiarità della fornitura.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dell'attivazione di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Brevetti industriali e diritto d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,

fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità stabilite all'articolo 27 del Disciplinare di gara concernenti la gestione della procedura di gara e dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione SUAR è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

6. L'Amministrazione contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Attivazione di fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a SUAR, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dell'Attivazione di fornitura.

7. Nell'ambito del Contratto attuativo che verrà concluso sulla base delle previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali

relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore, L'amministrazione Contarente e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Articolo 19 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dell'Attivazione di Fornitura.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'Attivazione di Fornitura da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio l'Attivazione di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per

iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 9 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Sub Appalto) 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 14 (Modalità di esecuzione della fornitura), Art. 16 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 17 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 18 (Foro competente) Art. 19 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dott. Giorgio Sacco

(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE _____

Sig. _____

(Firmato digitalmente)

